

ammonizione, se sotto nessuna forma ed in nessun caso venisse ammesso l'intervento della difesa. Anzitutto la legge di pubblica sicurezza si porrebbe in contrasto col nostro sistema giudiziario vigente. Secondo la nostra procedura penale non vi è possibilità di giudizio per nessuna imputazione che possa portare una condanna corporale qualsiasi, anche soltanto per sei giorni, per qualsiasi delitto, senza che sia obbligatorio per ministero di legge l'ufficio di difensore; talchè anche quando l'imputato non ne faccia domanda od anche rifiuti l'assistenza del difensore, obbligo del magistrato è di nominargli un difensore ed obbligo di questo è lo assumere la difesa dello imputato. Il giudizio è nullo senza questa procedura. Ora il giudizio di ammonizione può portare conseguenze molto più gravi di una condanna a sei giorni di carcere per delitto di ferimento involontario, e per titolo di duello; può produrre una macchia su tutta la vita del cittadino, può portare terribili conseguenze, e come conseguenza immediata il giudizio che applica la legge sulla contravvenzione all'ammonizione.

Ma anche sotto un altro aspetto la disposizione dell'articolo 9 sarebbe in contrasto con la legge vigente e verrebbe a peggiorare la legge stessa di pubblica sicurezza in ordine all'ammonizione.

Ora si applica l'ammonizione senza l'intervento del difensore, ma la giurisprudenza dei magistrati con ripetuti giudicati ha ammesso che il giudizio per l'applicazione dell'ammonizione si compia con l'intervento del difensore obbligatorio, in difetto il magistrato annulla il giudizio di ammonizione.

Ciò non sarebbe più possibile con la legge attuale; con essa una volta che l'ammonizione è inflitta, si potrebbe soltanto venire a giudicare intorno alle conseguenze penali della contravvenzione, ed intorno al fatto di aver contravvenuto all'ammonizione, ma non si potrebbe più giudicare della regolarità dell'ammonizione medesima; con la legge attuale, un cittadino potrebbe esser colpito irrevocabilmente fino ai limiti segnati dalla legge nel giudizio in cui si discute se un cittadino debba o no essere colpito dall'ammonizione e dalle conseguenze penali dell'ammonizione medesima, senza aver potuto dire una parola in sua difesa.

La difesa potrà farla l'imputato, ma se si presenta un imputato per l'ammonizione dinanzi al giudice, ed è incapace a far valere le sue ragioni, se chiede l'assistenza di un difensore, come

si potrà negare in questo caso di accogliere la sua domanda?

Io propongo un sistema di mezzo tra quello della Commissione e quello dell'onorevole Boneschi. Quando si tratta di imputazioni, che portino a conseguenze più gravi di una semplice condanna contravvenzionale l'intervento del difensore è obbligatorio, e deve, occorrendo, essere stabilito d'ufficio.

Secondo il disegno della Commissione non sarebbe ammesso l'intervento di difensori.

Io propongo una via di mezzo; che sopra formale domanda dell'imputato gli si accordi l'assistenza di un difensore, la quale mi sembra necessaria non soltanto per essere coerenti ai principi che regolano la nostra legislazione penale, ma anche per altre ragioni. Giustamente, salvo modificazioni di forma, la legge ammette il ricorso o in cassazione o in appello.

Dico per cassazione o per appello perchè non saprei ancora ben definire quale sia il vero giudizio ammesso dalla legge, che si discute. Ma come si potrà pretendere da un imputato che si osservino tutte le forme, che necessariamente un regolamento stabilirà per determinare le norme di un giudizio di appello o di ammonizione se non si accorda l'assistenza di un difensore?

Trattandosi di un'imputazione, che può avere conseguenze così gravi come l'ammonizione quale è contemplata nella legge attuale, nè per principio di giustizia, nè per principio di umanità si può negare l'intervento di un difensore, tanto più se si dovesse approvare ciò che il disegno propone all'articolo 73, nel quale è detto che si pronunzia l'ordinanza di ammonizione in due casi, quando, cioè, l'imputato ammetta i fatti, e quando li neghi senza provare la sua innocenza; cosicchè l'imputato non potrebbe avere una persona che l'istruisca intorno al modo di presentare la sua difesa, e se non presenta la sua giustificazione, se non adduce buone testimonianze, la denuncia fatta contro di lui varrà come prova, che obbligherà il magistrato, anche se non convinto, a pronunziare l'ammonizione. Io spero perciò che l'articolo verrà riformato perchè, esaminato insieme a tutte le altre proposte contenute nel disegno di legge, mi sembra dimostri la necessità di accettare l'emendamento, che insieme ad altri ho proposto, e sul quale io richiamo l'attenzione della Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Boneschi.

Boneschi. Io mi era preoccupato della questione sollevata dal collega Demaria in un altro emen-